

# La Cisl Informa: il TFR e la previdenza complementare

Le riforme del sistema previdenziale attuate negli anni '90 hanno apportato una serie di interventi restrittivi alle pensioni erogate dal sistema pubblico, modificandone profondamente le caratteristiche. Sono state, infatti, ridimensionate sempre di più sia le possibilità di accesso alle prestazioni pensionistiche, sia gli stessi importi.

In particolare, la riforma Dini del 1995, al fine di sostenere la finanza pubblica e l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale – fortemente squilibrato a causa delle modificazioni intervenute nel quadro demografico (allungamento delle vita media, calo della natalità) e del rapporto fra lavoratori attivi e pensionati – ha introdotto nuove modalità di calcolo delle pensioni, diversificate a seconda dell'anzianità contributiva dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1995.

Coloro i quali possono far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni avranno la pensione calcolata secondo le regole del sistema retributivo.

Al contrario, i lavoratori che hanno contribuzioni accreditate soltanto dal 1° gennaio 1996 otterranno una pensione calcolata con il sistema contributivo, cioè sulla base dei contributi versati durante l'intero arco della vita lavorativa. Lo stesso sistema viene applicato, per le quote riferite alle anzianità successive al dicembre 1995, nei confronti di coloro i quali a tale data non avevano ancora perfezionato i 18 anni di contributi (cosiddetto "sistema misto").

Questo diverso sistema di calcolo determinerà in futuro una notevole contrazione dell'importo delle pensioni: essendo basato anche su coefficienti di trasformazione legati all'età produrrà, fra circa vent'anni, un tasso di sostituzione (rapporto tra la pensione e l'ultima retribuzione) inferiore alla metà della retribuzione lorda.

Sono stati necessari grandi sacrifici per dare al lavoro diritti e tutele efficaci.

Il lavoro è anche la paziente costruzione di una previdenza che rassicura il tempo nell'età anziana. Ma la previdenza pubblica obbligatoria, da sola, non basterà più alle esigenze di una popolazione che, fortunatamente, vivrà più a lungo.

Per mantenere, quindi, trattamenti pensionistici adeguati, i futuri pensionati dovranno necessariamente avvalersi del supporto della previdenza complementare.

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori saranno chiamati a scegliere dove conferire il loro trattamento di fine rapporto maturando.

## **Decidi tu il tuo futuro: aderisci ad una forma pensionistica complementare promossa dalla contrattazione collettiva di lavoro.**

Aderire ad una forma pensionistica complementare promossa dalla contrattazione collettiva di lavoro conviene:

- perché dal 1° gennaio 2007 la disciplina fiscale diventa ancora più vantaggiosa;
- perché se si aderisce al proprio fondo pensione di categoria, versando un proprio contributo oltre al TFR, si ha diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro, prevista dal contratto collettivo di riferimento;
- perché i fondi pensione "chiusi" di categoria sono strumenti dove si sviluppa anche un'identità associativa, una relazione con altre persone, un'idea di democrazia economica avanzata;
- perché oltre a decidere il proprio futuro previdenziale si possono eleggere i propri rappresentanti negli organismi di amministrazione e controllo del fondo pensione.

## LA RIFORMA DEL TFR

### Memorandum d'intesa del 23 ottobre 2006

In data 23 ottobre 2006 Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno raggiunto un'intesa, i cui elementi possono così essere sintetizzati:

- 1) viene anticipato al 1° gennaio 2007 l'avvio del silenzio – assenso e la nuova disciplina della previdenza complementare, secondo le norme del decreto legislativo 252/2005. La riforma della previdenza complementare si applica a tutti i lavoratori del settore privato;
- 2) il tfr che matura dal 1° gennaio 2007, e che non affluisce alla previdenza complementare, dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti sarà integralmente destinato al “fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del settore privato”. Il Governo si è impegnato a riesaminare questa disposizione nel 2008;
- 3) resta confermato, che i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR;
- 4) il Governo si è impegnato a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi pensione con l'intento di allinearli a quello esistente negli altri paesi europei, al fine di realizzare elementi di maggiore convenienza per i lavoratori aderenti.

## Cosa cambia?

- Da gennaio a giugno 2007 si potrà decidere di aderire alla previdenza complementare (**decisione esplicita**) di natura collettiva o individuale (il contributo del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva è tuttavia dovuto solo per gli iscritti alle forme pensionistiche promosse dalla stessa contrattazione collettiva, nel caso in cui il lavoratore decida di aderire, versando anche un proprio contributo). I lavoratori di prima assunzione precedente alla data del 29 aprile 1993, già iscritti ad un fondo pensione, potranno decidere di versare in esso interamente il proprio TFR maturando;
- se non si prende alcuna decisione (**silenzio – assenso**) tutto il TFR maturando verrà conferito, a partire dal 1° luglio 2007, al fondo pensione previsto dai contratti e accordi collettivi nazionali o territoriali, salvo diverso accordo collettivo aziendale;
- Se non esiste e non è già operativa una forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva il TFR viene conferito ad un fondo pensione complementare che verrà costituito presso l'INPS (da non confondersi con il fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del settore privato, destinato ad accogliere il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti)

## Cosa non cambia?

- Il TFR maturato fino al 31/12/2006 non è toccato;
- Nel caso in cui il lavoratore non intenda aderire ad una forma pensionistica complementare:
  - a. il proprio TFR maturando resterà presso il datore di lavoro se questi ha alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti;
  - b. dal 1° gennaio 2007 il proprio TFR maturando verrà conferito al fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del settore privato se il lavoratore presta la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro con almeno cinquanta addetti;
- anche in caso di conferimento del proprio TFR maturando al fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto, costituito presso la tesoreria di Stato e gestito dall'INPS, il lavoratore conserva tutte le prerogative, in base alle normative di legge e contrattuali, in materia di anticipi e prestazioni sul TFR;
- il TFR rimasto in azienda o conferito al fondo presso la tesoreria di Stato, gestito dall'INPS, continuerà ad essere rivalutato in base al meccanismo previsto dal codice civile (1,5% in misura fissa più il 75% dell'inflazione);
- il decreto legislativo 252/2005 esclude esplicitamente dall'applicazione della nuova riforma i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Infatti, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica integralmente la previgente normativa. Per i dipendenti pubblici non è prevista, quindi, l'applicazione del silenzio – assenso per il conferimento del TFR ai fondi pensione.

# TFR e previdenza complementare: come funziona?

I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007



Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per:

**manifestare una SCELTA ESPLICITA**  
scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale (ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL)  
**N.B.:** il contributo del datore di lavoro non spetta nel caso in cui si scelga una forma pensionistica diversa da quella prevista dai medesimi accordi collettivi



**manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio - assenso)**  
Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007) o dopo sei mesi dall'assunzione se successiva, il TFR viene conferito:

Se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, conferisce il TFR maturando al Fondo per l'erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall'INPS

**Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto** (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) **o in parte** (per i lavoratori già iscritti che versano solo una parte del TFR ai fondi)

Fondo chiuso

PIP – Piano individuale pensionistico

Fondo aperto con adesione individuale

Le forme pensionistiche ricevono il versamento del TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell'adesione)


al **Fondo chiuso** o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (**ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro**).

**Se non c'è nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale**, il datore di lavoro provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l'Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato).

**LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE successiva al 28/4/93  
(cioé con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28/04/93) non ancora iscritti alla previdenza complementare**

Dal **primo gennaio 2007** entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene destinato al Fondo per l'erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS.

Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal 1° gennaio 2007, potrà:



## LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93

A) **SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” (1° gennaio 2007) possono:**

- 1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti devono conferire il TFR residuo dei propri dipendenti al Fondo pubblico per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall'INPS);
- 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione.

**IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE**

B) **LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” (1° gennaio 2007) possono:**

- 1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti devono conferirlo al Fondo pubblico per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall'INPS); CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (**nella misura prevista DAI CONTRATTI COLLETTIVI, o, se mancano previsioni al riguardo, nella misura di almeno il 50% del TFR maturando, elevabile successivamente**).

**IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI con prima occupazione successiva al 28/4/93**

## LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE successiva al 28/4/93 già iscritti ad un fondo pensione

I lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/93 (cioè con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28/04/93) già iscritti ad un fondo pensione e che versano attualmente l'intero TFR maturando non devono effettuare alcuna scelta.

## Le prestazioni e gli ASPETTI FISCALI della previdenza complementare

### DEDUCIBILITA' dei contributi

A tutti i lavoratori è riconosciuta la deducibilità fiscale dei contributi a proprio carico versati alle forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di 5.164,57 euro annui (al raggiungimento di tale limite massimo concorre anche il contributo versato dal datore di lavoro)



per esempio, percependo un reddito netto mensile pari a 1200 euro, versando mensilmente un contributo per il fondo pari a 50 euro, attraverso la deducibilità, si ottiene un risparmio fiscale di 13,5 euro. L'aliquota irpef considerata nell'esempio fatto, del 27%, è in vigore dall'1/01/2007 per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro.

### Tassazione dei rendimenti

La tassazione sui rendimenti è dell'11%, inferiore a quella attualmente applicata ad altri prodotti finanziari come obbligazioni, BOT, CCT, BTP

### LE PRESTAZIONI RENDITA/CAPITALE

Al raggiungimento dell'età pensionabile e con un periodo minimo di cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare è possibile decidere di ottenere fino al 50% del capitale maturato e il rimanente in rendita oppure ottenere l'intero capitale maturato in rendita.

Può essere richiesto l'intero capitale in una unica soluzione esclusivamente se, convertendo il 70% del capitale in rendita si ottiene un valore inferiore alla metà dell'assegno sociale (381 euro mensili nel 2006).

L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

### RISCATTO TOTALE O PARZIALE

È possibile riscattare il 50% della posizione maturata nel caso di cessazione dell'attività lavorativa per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedura di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il riscatto totale può essere ottenuto in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di inoccupazione per un periodo superiore a 4 anni. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

### La tassazione dei riscatti

I riscatti e le prestazioni, sia in forma di capitale che di rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, diminuita dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di adesione al fondo, fino ad una riduzione massima dell'aliquota del 6%.

**Sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sia previsto dagli statuti dei fondi pensione, è possibile riscattare l'intera posizione maturata presso la forma pensionistica, anche al di fuori delle condizioni suddette ma con l'applicazione di una ritenuta d'imposta pari al 23%.**

### ANTICIPAZIONI

E' possibile richiedere un'anticipazione **fino ad un importo del 75%** della propria posizione maturata nei casi di:

- ristrutturazione o acquisto prima casa (dopo 8 anni di adesione al fondo). **L'anticipazione è soggetta ad una ritenuta d'imposta definitiva del 23%**;
- spese sanitarie per situazioni gravissime riguardanti l'aderente, il coniuge e i figli (in qualsiasi momento successivo all'adesione). **La ritenuta d'imposta in questo caso sarà del 15%** diminuita dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di adesione al fondo;
- per altre spese (dopo 8 anni di adesione), è possibile ottenere fino ad un massimo del 30% della posizione maturata, **la relativa ritenuta d'imposta è pari al 23%**

Le ritenute d'imposta si applicano sulla base imponibile costituita dall'intero ammontare delle anticipazioni effettuate al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali

Conoscere è il primo passo per agire. Se si è indecisi, o confusi o si ha bisogno di ulteriori informazioni ci si può rivolgere:

- alla propria **federazione sindacale di categoria** della **Cisl**;
- alla **sede Cisl** più vicina nel proprio territorio;
- all' **Inas**, il patronato della Cisl;
- al **Caaf della Cisl**

